

## **VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 14 GENNAIO 2026**

Il giorno 14 gennaio 2026 alle ore 14.00, si è riunito in seduta riservata il Seggio nominato per l'affidamento della gara per la fornitura dell'acquisto di Router Tiesse per l'aggiornamento tecnologico della rete periferica, per la durata di 12 mesi, a mezzo di RdO semplice aperta del mercato elettronico della P.A.

La presente seduta è svolta in video conferenza attraverso l'utilizzo dello strumento meet di Google che consente ai membri del Seggio di partecipare da remoto, nel rispetto e nella garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della trasparenza delle operazioni.

Sono collegati i membri del Seggio, ossia il Sig. Gianluca Romeo Stefani, in qualità di Presidente, Responsabile della struttura Gare Beni e Servizi ICT, il membro Sig.ra Lorella Tullio e il Membro nonché Segretario Sig.ra Barbara Di Napoli, in qualità di funzionari della struttura Gare Beni e Servizi ICT.

Il Seggio inizia l'esame della documentazione contenuta nella busta "A" dei plichi digitali presentati dagli operatori economici che hanno partecipato alla gara ovvero MATICMIND S.P.A., CARTO COPY SERVICE di cui è stato dato atto nel verbale della precedente seduta pubblica del 12/12/2025, al fine di valutare la corrispondenza delle dichiarazioni e dei requisiti dichiarati con quelli richiesti dagli atti di gara.

Il Seggio, quindi, procede alla verifica delle buste digitali presentate dalle suddette Società concernente l'offerta amministrativa.

### **1. MATICMIND S.P.A.**

Dall'esame dei documenti prodotti dalla società il Seggio rileva che gli stessi sono stati compilati e regolarmente firmati digitalmente dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza e che sono completi e conformi a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, la società Maticmind S.p.A. è ammessa alla successiva fase della procedura possedendo la stessa tutti i requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. In tal contesto il Seggio dà atto dell'irrelevanza di talune dichiarazioni rese dalla società in calce al DGUE ai fini della partecipazione della società alla presente procedura.

A) La società ha sostanzialmente dichiarato di essere stata oggetto di due provvedimenti ANAC nel 2018, entrambi relativi alla temporanea perdita dei requisiti generali dovuta a un'errata dichiarazione. Il provvedimento n. 497 del 23.05.2018 ha irrogato una sanzione pecuniaria di 500 euro e l'interdizione dalle gare pubbliche per quindici giorni a seguito della revoca di un'aggiudicazione da una gara Italferr S.p.A. per falsa dichiarazione. Il provvedimento n. 761 del 05.09.2018 ha comportato una sanzione pecuniaria di 1.500 euro e l'interdizione dalle gare per un mese a causa dell'esclusione da una gara Consip S.p.A. in qualità di subappaltatore per carenza di requisiti.

Il Seggio in relazione a tali provvedimenti ritiene che, fermo restando le successive verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. da effettuare nei confronti della società in caso di aggiudicazione, allo stato, non ravvisa l'esistenza di cause impeditive alla partecipazione alla presente gara in quanto:

- le sanzioni interdittive irrogate (rispettivamente di 15 giorni e di un mese) risultano ampiamente scontate ed esaurite nel corso dell'anno 2018 e non esplicano oggi alcun effetto ostativo alla partecipazione, in quanto i periodi di interdizione sono spirati;
- le violazioni contestate risalgono a oltre sei anni fa e ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023, il tempo trascorso permette di ritenere superata l'incidenza degli eventi sulla moralità professionale e sull'affidabilità attuale del concorrente;

B) La società ha sostanzialmente dichiarato i seguenti carichi pendenti fiscali:

- 1) Per l'atto con Identificativo 2021TM92 10005 15FV689HA 004 che *"trattasi di cartella di pagamento che allo stato risulta totalmente sgravata in autotutela"*;
- 2) Per gli atti con Identificativi 66823017778645006/2017, 66823017778600001/2016, 66823017778600002/2016, 66823017778600003/2016 che *"trattasi di importi iscritti a ruolo, peraltro sospesi, in relazioni ad accertamenti (per la Società Business E Spa fusa per incorporazione in Maticmind) già definiti"*. In particolare, la Società ha dichiarato di *"avere presentato - in data 28.04.2023 istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, e contestualmente ha provveduto al pagamento delle rate sino ad oggi dovute, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 art. 1 commi da 186 a 205. Tenuto conto che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2023, le relative controversie risultano estinte per cessata materia del contendere. I corrispondenti ruoli risultano sospesi e risulteranno sgravati al pagamento definitivo delle rate"*.
- 3) Per l'atto con identificativo 57112322751 che *"trattasi di avviso di irregolarità ex 36bis relativo al modello 770/2022 anno d'imposta 2021 della Società ITI Innovazione tecnologica italiana (fusa per incorporazione in Maticmind) in relazione al quale si è in attesa di annullamento totale. In ogni caso si rappresenta che lo stesso non può essere considerato, tra le violazioni gravi non definitivamente accertate ai fini della normativa sugli appalti e questo per tre ordini di motivi: 1) l'importo è inferiore alla soglia prevista come parametro di definizione di grave violazione 2) trattandosi di avviso bonario l'atto non rientra tra quelli elencati e pertanto, di per sé, non è sufficiente definizione di grave violazione; a far considerare fiscalmente irregolare l'operatore economico ma, a tal fine, occorre anche la successiva notifica della relativa cartella di 3) non essendo l'atto autonomamente impugnabile non ci si trova neppure nella fattispecie delle pagamento; violazioni non definitivamente accertate", non essendo decorso il termine per l'impugnazione"*.

Il Seggio di gara, sulla base delle suddette dichiarazioni ritiene che (fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. da effettuare nei confronti della società in caso di aggiudicazione ed in particolare di regolarità fiscale con l'acquisizione delle relative certificazioni dell'Agenzia delle Entrate), allo stato, le suddette risultanze fiscali siano irrilevanti ai fini della partecipazione alla presente procedura, in quanto:

- per l'atto sub 1), l'annullamento in autotutela (sgravio totale) ha efficacia retroattiva, l'atto viene rimosso come se non fosse mai esistito e di conseguenza, viene meno il presupposto stesso della violazione fiscale, rendendo il debito inesistente;
- per gli atti sub 2), la società ha dichiarato di avere aderito a procedura di definizione agevolata (L. 197/2022) con regolarità dei pagamenti, fattispecie che ai sensi del medesimo art. 95, comma 2, del D.lgs 30/2023 esclude la rilevanza della violazione;
- per l'atto sub 3), trattasi di avviso bonario privo di valenza di accertamento definitivo o di titolo esecutivo, per il quale l'operatore ha peraltro contestato la sussistenza e dichiarato l'importo sottosoglia di gravità. Ai fini dell'art. 95, comma 2, rilevano solo le violazioni che, seppur non definitive, sono supportate da atti che hanno già superato la fase del mero invito al pagamento e sono potenzialmente idonei a diventare esecutivi.

C) La società ha dichiarato che un membro dell'ODV, *"ha riportato dal Tribunale di Milano in data 06/05/2003 una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cpp), divenuta irrevocabile il 28.06.2003. Il reato è stato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 445, comma 2 cpp, con sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 14, 05.2009, con conseguente Irrilevanza della stessa, ai sensi dell'art. 94 comma 7, D, Lgs, n. 36/2023"*

il Seggio di gara ritiene che, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. da effettuare nei confronti della società in caso di

aggiudicazione che, allo stato, la fattispecie dichiarata sia del tutto irrilevante ai fini della partecipazione alla presente procedura, in quanto ai sensi dell'art. 94, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione non si applica quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna e che, peraltro, trattasi di condanna risalente a un periodo superiore al triennio precedente, con effetti penali ormai esauriti, tale da non incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico.

- D) La Società ha dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con taluni indicati operatori economici e di far parte della "Rete di Imprese per la Trasformazione Digitale Olivetti"; il Seggio ritiene che dette circostanze non siano ostative ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d). del D.lgs 36/2023 alla partecipazione alla presente procedura poiché riguardanti società non partecipanti al presente appalto.

## **2. CARTO COPY SERVICE**

Dall'esame della documentazione, prodotta il Seggio rileva che la società ha prodotto la documentazione amministrativa richiesta negli atti di gara e che la stessa è completa e conforme, salvo quanto il fatto che l'Impresa:

- 1) l'Allegato 1\_Dichiarazioni aggiuntive prodotto dalla società non è riferito alla presente procedura ma ad una diversa procedura indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed invero le dichiarazioni rese in detto documento non sempre coincidono con quelle richieste nel format messo a disposizione dalla medesima ACI Informatica.

In relazione a quanto sopra, il Seggio rileva che tale carenza possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Pertanto, dispone di invitare l'Impresa a produrre l'Allegato 1\_Dichiarazioni aggiuntive utilizzando quale format il medesimo Allegato 1 e riferendo le dichiarazioni che verranno rese alla presente procedura come indetta da ACI Informatica.

A questo punto si procederà ad attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della società CARTO COPY SERVICE.

Alle ore 14:45 il Seggio dichiara chiusa la seduta.

Presidente: Gianluca Romeo Stefani

Membro: Lorella Tullio

Membro e Segretario: Barbara Di Napoli